

Dottori Commercialisti Revisori Contabili Consulenti del Lavoro Avvocati

Soci

GIGETTO FURLOTTI Dottore Commercialista Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**Dottore Commercialista
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**Dottore Commercialista
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI Consulente del Lavoro Conciliatore Professionale

MARTA VITALI Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI Avvocato Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI Avvocato

MASSIMO ZERBINI Avvocato

Associati

DANIELA GABURA

Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI Avvocato

FILIPPO CALLEGARO Avvocato **CIRCOLARE N. 14/2024** 

Parma, 5 febbraio 2024

## **OGGETTO: LA NUOVA COMPENSAZIONE DEI CREDITI**

La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha introdotto nuove regole sulla compensazione di crediti per imposte e contributi la cui *ratio* è quella di limitare l'utilizzo fraudolento dell'istituto della compensazione.

Di seguito gli interventi più rilevanti:

- Per la presentazione di un modello F24 contenete compensazioni di crediti l'unica modalità è quella
  di utilizzare i servizi di pagamento messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel).
   Viene dunque eliminata la possibilità di servirsi dei canali telematici "privati" ovvero di quelli messi
  a disposizione dalle banche e dalle poste c.d. home banking.
- 2. È esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti, affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Tali interventi non hanno effetto immediato ma assumono efficacia a partire dal 1º luglio 2024.

La legge di Bilancio 2024 inoltre ha modificato l'art. 17 D.Lgs. 241/1997 attraverso l'inserimento del comma 1-bis, efficace già con decorrenza 1° gennaio 2024.

La novella prevede che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata:

- a) Dai datori di lavoro non agricoli <u>a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza</u>
   <u>del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei flussi Uniemens</u> da cui il credito emerge,
   o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica
   delle note di rettifica passive;
- b) Dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- c) Dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS a decorrere <u>dal decimo giorno</u> <u>successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi dalla quale il credito emerge</u> e del quale sarà comunque verificata l'esattezza.



Restano escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l'INPS.

Nei confronti dell'INAIL la compensazione dei crediti maturati può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell'Istituto.

Si precisa che, per quanto concerne la natura dei crediti previdenziali per i quali valgono le regole di compensazione sopra esposte, l'Inps non ha ancora fornito indicazioni al riguardo.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento

Cecilia Ricci

Marta Vitali